

## DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

### AL30C - NUOVA SARDA INDUSTRIA CASEARIA/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO

*Provvedimento n. 29639*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito, D.L. 1/2012);

VISTO il Decreto 19 ottobre 2012 n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali *Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27* (di seguito, *Decreto di attuazione*);

VISTO il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51 Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 (di seguito, D.L. 51/2015).

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari" adottato con delibera dell'Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito, *Regolamento sulle procedure istruttorie*);

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LE PARTI

#### *I.1 L'operatore segnalato*

1. Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l (di seguito anche solo Nuova Sarda o il caseificio) è una società, con sede a San Nicolò d'Arcidano (OR), attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari, e, in particolare, di formaggi ovis, compresi formaggi a DOP. Nel 2019 la società ha realizzato un fatturato pari a 5.557.242 euro.

#### *I.2 I segnalanti*

2. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi (di seguito anche MIPAAFT - ICQRF).

3. Associazione “Più Sardegna – SIN.AGRI e SIN.AGRI CONSUMATORI Sindacato degli Operatori e dei Consumatori della filiera agro-alimentare della Sardegna” (di seguito anche associazione Più Sardegna).

## II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

4. Il procedimento ha riguardato l’accertamento della ricorrenza e possibile illiceità, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, delle condotte commerciali poste in essere dal caseificio Nuova Sarda, nell’annata casearia 2018/2019, consistenti nella mancata conclusione di contratti di fornitura, in forma scritta, con tutti i propri allevatori conferenti latte ovino e caprino.

## III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

### III.1 L’iter del procedimento

5. Il procedimento istruttorio AL30C è stato avviato, con comunicazione del 29.12.2020, sulla base di segnalazioni pervenute da parte del MIPAAFT- ICQRF<sup>1</sup> e dell’Associazione Più Sardegna<sup>2</sup>, nonché di documentazione acquisita agli atti<sup>3</sup>. In particolare, alla segnalazione del MIPAAFT – ICQRF veniva allegato il verbale di constatazione n. 2019/2071 del 17.12.2019, redatto dai funzionari dell’ufficio territoriale “ICQRF Sardegna” presso la sede della Nuova Sarda, in cui si dava atto che, in relazione all’annata casearia 2018/2019, non risultavano presenti contratti stipulati dal caseificio con i propri fornitori di latte ovino e caprino.

6. Il procedimento istruttorio è stato, dunque, volto a verificare se le condotte commerciali poste in essere dal caseificio Nuova Sarda, nell’annata casearia 2018/2019, potessero essersi sostanziate in una violazione delle disposizioni dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, in relazione all’assenza di contratti scritti di fornitura con i propri allevatori conferenti latte ovino e caprino.

7. Il caseificio ha prodotto la sua memoria difensiva in data 28.01.2021<sup>4</sup>.

8. In data 11.03.2021, ai sensi dell’art. 12 del *Regolamento sulle procedure istruttorie*, è stata trasmessa alle Parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria - fissato al 26.03.2021 - ed è stato concesso un termine di 10 giorni per la presentazione di memorie e documenti.

### III.2 Le evidenze acquisite

9. Con comunicazione del 28.01.2021, la società Nuova Sarda ha evidenziato di avere stipulato contratti di fornitura, in forma scritta, con tutti i propri allevatori conferenti latte ovino e caprino nell’annata casearia 2018/2019.

10. Il caseificio ha fornito, in proposito, la seguente documentazione: 1. elenco degli allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell’annata casearia 2018/2019 (21); 2. contratti di fornitura

---

<sup>1</sup> Cfr. segnalazione del MIPAAFT - ICQRF pervenuta in data 1.07.2020, integrata in data 16.11.2020 (docc. 2 e 4). In particolare, con riferimento alla società Nuova Sarda Industria Casearia, il MIPAAFT - ICQRF ha allegato una scheda sintetica e il verbale di constatazione n. 2019/2071 del 17.12.2019, redatto dai funzionari dell’“ICQRF Sardegna” presso la sede del caseificio di San Nicolò Arcidano.

<sup>2</sup> Cfr. segnalazione dell’Associazione Più Sardegna pervenuta in data 30.06.2020 (doc. 1).

<sup>3</sup> Cfr. verbali di acquisizione agli atti del 15.11.2020 (doc. 3) e del 20.11.2020 (doc. 5).

<sup>4</sup> Cfr. doc. 7.

conclusi in forma scritta con tutti i ventuno allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell'annata casearia 2018/2019; 3. elenco degli allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell'annata casearia successiva 2019/2020 (37); 4. contratti di fornitura conclusi in forma scritta con tutti i trentasette allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell'annata casearia 2019/2020.

**11.** Dalla documentazione prodotta agli atti, emerge che il caseificio Nuova Sarda ha, in effetti, stipulato contratti di fornitura in forma scritta con tutti i 21 allevatori conferenti latte ovino/caprino nell'annata casearia 2018/2019. In particolare, tutti i testi negoziali allegati dalla Parte (*“Contratto di fornitura latte ovino/caprino ai sensi della L.R. 15/2010 art. 7”*), di durata annuale (1.12.2018-30.11.2019), riportano indicazioni in ordine alle quantità e caratteristiche del latte oggetto di conferimento, al prezzo e alle modalità di consegna e di pagamento, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.

### ***III.3 Le argomentazioni dell'operatore***

**12.** Nella sua nota difensiva del 28.01.2021, la società Nuova Sarda ha rilevato che quanto riportato nel verbale di constatazione n. 2019/2071, allegato alla segnalazione del MIPAAFT-ICQRF<sup>5</sup>, è frutto di un malinteso, interamente imputabile al rappresentante aziendale presente al momento dell'ispezione, in quanto i testi negoziali con i fornitori di latte non si trovavano, in effetti, nella sede di San Nicolò d'Arcidano (dove si stava svolgendo la verifica), ma erano custoditi presso l'archivio del consulente del caseificio.

## **IV.VALUTAZIONI**

### ***IV.1 Brevi cenni al quadro normativo***

**13.** Le norme che vengono in rilievo nel caso in esame sono rappresentate dall'art. 62 - *Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari* - del D.L. 1/2012<sup>6</sup>, a livello nazionale, e dall'art. 148 *Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari* del Regolamento (UE) 1308/2013<sup>7</sup>, a livello comunitario.

**14.** In particolare, l'art. 62 del D.L. 1/2012 disciplina le relazioni commerciali concernenti la cessione di tutti i prodotti agricoli e alimentari, tra cui appunto il latte crudo, prevedendo, al suo primo comma, che i contratti aventi ad oggetto tali prodotti - a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - debbano essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni relative a: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Il primo comma dispone, altresì, che i contratti debbano essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle prestazioni.

---

<sup>5</sup> In tale verbale redatto dai funzionari dell'ufficio territoriale "ICQRF Sardegna" il 17.12.2019, presso la sede di San Nicolò d'Arcidano, si dà atto che, in relazione alla campagna casearia 2018/2019, non risultano presenti contratti firmati dall'operatore con i propri fornitori di latte, ma solo le fatture di pagamento.

<sup>6</sup> DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/671 del 20.12.2013.

**15.** A livello comunitario, l'art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013, con specifico riferimento alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, dispone che, laddove uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio debba formare oggetto di un contratto scritto fra un agricoltore e un trasformatore, tale contratto debba essere stipulato per iscritto, "prima della consegna", e contenere i seguenti elementi: *i)* il prezzo da pagare alla consegna, che è fisso ed è stabilito nel contratto e/o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; *ii)* il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; *iii)* la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; *iv)* le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; *v)* le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e *vi)* le norme applicabili in caso di forza maggiore.

#### ***IV.2 Sulle condotte commerciali***

**16.** Sulla base della documentazione prodotta dalla società Nuova Sarda è emerso che, nell'annata casearia 2018/2019, l'operatore si è rifornito di latte ovino e caprino presso 21 allevatori, con i quali sono stati conclusi contratti di fornitura in forma scritta di durata annuale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012.

**17.** Ciò considerato, alla luce delle evidenze acquisite, da cui emerge l'esistenza di contratti scritti di fornitura di durata annuale con tutti gli allevatori conferenti latte ovino/caprino - si ritiene che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali poste in essere dalla società Nuova Sarda, nell'annata casearia 2018/2019, integrino una violazione dell'art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali poste in essere dalla società Nuova Sarda, in relazione alla conclusione di contratti scritti di fornitura con tutti gli allevatori conferenti latte ovino/caprino nell'annata casearia 2018/2019, integrino una violazione dell'art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012

### **DELIBERA**

che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali descritte alla sezione IV.2 del presente provvedimento, poste in essere dalla società Nuova Sarda Industria Casearia in relazione all'annata casearia 2018/2019, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, integrino una violazione dell'articolo 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i

maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---